



Berna,

Ai partiti politici

Alle associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Alle associazioni mantello dell'economia

Alle cerchie interessate

**Revisione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA):
apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore, egregi Signori,

1. il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e le cerchie interessate.
2. La procedura di consultazione si concluderà il 15 ottobre 2010.
3. Secondo le basi legali vigenti, i permessi per cittadini di Stati terzi e per prestatori di servizi cittadini di Stati dell'UE/AELS il cui soggiorno supera 90 giorni provengono da un pool di contingenti comune.

La presente revisione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa intende separare il contingente attuale in due pool distinti. Il contingente destinato sia alla manodopera proveniente da Stati terzi che ai prestatori di servizio provenienti dall'UE/AELS con soggiorno superiore a 90/120 giorni, è suddiviso in due contingenti separati: uno per dimoranti di breve durata e dimoranti annuali provenienti da Stati terzi, e uno per prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS.

Dunque, contingenti separati per competenze separate (prestatori di servizi provenienti dall'UE/AELS: competenza cantonale; manodopera proveniente da Stati terzi: competenza cantonale e approvazione della Confederazione), e quindi anche maggiore trasparenza per quanto riguarda le diverse categorie di permessi (cittadini di Stati terzi, prestatori di servizi cittadini dell'UE/AELS).

Alla seduta del 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha varato un pacchetto di misure tese a migliorare l'esecuzione nel settore degli stranieri, da un lato, nonché a lottare contro la percezione indebita o abusiva delle prestazioni sociali da parte di cittadini dell'UE/AELS, dall'altro. Per disciplinare l'attuazione delle nuove disposizioni della LStr, risp. della LADI è inserito un nuovo capoverso all'articolo 82 OASA, il quale delimita segnatamente i casi in cui l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione trasmette all'UFM dati relativi a cittadini dell'UE/AELS.



4. In allegato Vi sottopongo per parere l'avamprogetto di revisione dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) corredato del relativo rapporto esplicativo. Esemplari supplementari della documentazione possono essere ottenuti al seguente indirizzo Internet <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Favorite presentare le Vostre osservazioni scritte all'Ufficio federale della migrazione, Divisione Lavoro e integrazione, entro il 15 ottobre 2010. Per agevolare il trattamento e l'analisi dei pareri, siete pregati di inviare le Vostre risposte anche ai seguenti indirizzi elettronici:

Ursina.Jud@bfm.admin.ch
Boiana.Krantcheva@bfm.admin.ch

5. Favorite inviare le Vostre osservazioni scritte a:

Ufficio federale della migrazione UFM
Divisione Lavoro e integrazione
Signora Ursina Jud
Signora Boiana Krantcheva
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

6. Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, Vi porgo distinti saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)